



COMUNE DI FURCI SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

SETTORE VIGILANZA

UFFICIO BENESSERE ANIMALE E LOTTA AL RANDAGISMO

Schema di Convenzione per lo svolgimento di attività di prevenzione del fenomeno del randagismo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2022.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del Comune di Furci Siculo in Via Roma 58

tra
il Comune di Furci Siculo (di seguito solo "Comune") Cf 00361970833 con sede in Via Roma 58, nella persona del Responsabile del Settore Vigilanza, la quale interviene ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

e
L'Associazione _____ senza scopo di lucro, denominata (di seguito solo Associazione) _____ C.F. _____, con sede legale in _____ e rappresentata dal suo Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Il "Codice del Terzo Settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" ed in particolare il citato D. Lgs. n.117/2017 s.m.i. statuisce:

- all'articolo 2 : "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali."
- all'art. 4 individua quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni, ecc.;
- all'art. 5 elenca le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore e nello specifico, il comma 1, lett. e) come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 testualmente recita;" e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- all'articolo 17 individua il "volontario" nella persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione...";
- all'articolo 56 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"; i commi 2 e 3 del richiamato articolo 56, prevedono che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
- ✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS;
- ✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;
- ✓ il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017 s.m.i.);

La Legge Regionale Siciliana n.15/2022 affida alle A.S.P. ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché di istituire l'anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, detentore, proprietario ai fini della prevenzione del randagismo. Il Comune ha l'obbligo di applicare politiche per la prevenzione del randagismo, senza che ciò possa comportare alcun danno alla salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, vale a dire quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; tali interventi comportano interventi concordati, costanti e coordinati, volti sia alla tutela ed alla cura degli animali, sia alla protezione della salute e dell'incolumità pubblica. La legge regionale n. 15/2022 consente ai Comuni di stipulare accordi con le associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che hanno finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali, iscritte al R.U.N.T.S. "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", nonché agli elenchi di cui agli artt. 24 e 25 di cui alla citata legge regionale 15/2022

Art.2 - Oggetto del Convenzione

Il Comune di Furci Siculo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della L.R. n.15/2022, concorda conl'Associazione.....consedelegaleC.F.....per la realizzazione di tutte le attività finalizzate a fronteggiare il fenomeno del randagismo (felino e canino), in particolare a supporto della cura, prelievo, sterilizzazione, affidamenti temporanei, adozione e/o eventuale cura e mantenimento dei cani sterilizzati e reimmessi nel territorio e sprovvisti di proprietario, a tutela della loro salute e del loro benessere, allo scopo di limitare, quanto più possibile, le riproduzioni naturali, nell'intento di fronteggiare e ridurre il fenomeno del randagismo, nelle aziende agro-zootecniche, nelle campagne e, in generale, in tutto il territorio comunale.

Art.3 – Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente, nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, ha l'obbligo di:

1. Concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento e rendicontare, almeno trimestralmente, all'Amministrazione Comunale le attività svolte, elencando i risultati raggiunti, in maniera tale da rendere facile e trasparente la loro verifica, lettura ed interpretazione, anche con l'ausilio di supporti informatici.
2. Occuparsi dell'individuazione, nelle varie zone del territorio comunale, dei cani randagi e del loro censimento e di monitorare, di concerto con gli uffici preposti e i tutor, le colonie feline presenti nel territorio.
3. Occuparsi del trasporto degli animali di cui sopra nelle strutture di ricovero e cura previste dall'art. 15 della legge regionale n. 15/2022, dopo relativo intervento della Polizia Municipale ed eventuale disposizione, ove necessaria, del Servizio Veterinario dell'ASP.
3. Compilare, per ogni animale trattato, un'apposita scheda anagrafica, conforme ad una scheda/tipo da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, nella quale saranno riportate le informazioni generali sull'animale censito.
4. Organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, presentare progetti di divulgazione delle tematiche della tutela degli animali e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani/gatti ricoverati nelle strutture convenzionate di cui all'art. 15, lett.c,d,e,f della legge regionale 15/2022.
5. L'Associazione, nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, dovrà seguire l'iter amministrativo, finalizzato al rilascio dell'atto formale di adozione, contenente i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo proprietario e la dichiarazione di quest'ultimo di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'A.S.P. - Distretto Veterinario competente per territorio, per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo proprietario, ed un ultimo rimarrà agli atti del Comune, ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134. Da quel momento in poi, la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono

da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ed al mantenimento degli animali stessi, ai sensi della L.R. n.15/2022; tuttavia, sempre ai sensi della suddetta L.R. n. 15/2022, sarà cura dell'A.S.P. garantire, a proprie spese, anche successivamente all'adozione dell'animale randagio, la sua sterilizzazione, che sarà obbligatoria, con richiesta sottoscritta nel verbale citato dal nuovo proprietario.

6. Nel caso di animali dati in affido temporaneo, finalizzato alla tempestiva adozione, sarà osservato l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto di affidamento, contenente i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario ed al Comune, per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Comune.

7. Garantire che il servizio sia svolto con continuità, così da raggiungere risultati positivi, sulla base degli obiettivi riportati nella presente Convenzione.

8. Individuare e comunicare al Comune un tutore per agli animali liberi censiti reimmessi, così da garantire il loro monitoraggio e comunicare lo stato di salute dell'animale.

9. Fornire al Comune consulenza e supporto riguardo i diritti ed il benessere degli animali.

10. Comunicare periodicamente i nominativi dei volontari, che si occuperanno attivamente della cura dei randagi presenti nel territorio comunale.

11. Dotare ciascun volontario di apposito tesserino di riconoscimento, attestante la sua qualità di socio dell'Associazione.

12. Segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita, nonché gli animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

13. Fornire supporto all'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo e al Comando di Polizia Municipale.

Art.4 – Assicurazione degli Associati.

L'Associazione garantisce che i volontari designati a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione siano coperti da apposita assicurazione, contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.5 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Furci Siculo si impegna a:

1. Fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo, per la realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile, incaricato di curare i rapporti con l'Associazione;

2. Corrispondere, previa autorizzazione, dietro presentazione di apposita richiesta e rendicontazione, il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per le attività previste dalla presente convenzione, e dei costi delle polizze assicurative, di cui all'art.4 della presente convenzione, ai sensi degli artt. 18 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017 fino alla concorrenza della somma complessiva massima a questo scopo prevista di € 1.000,00;

3. Vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;

Art.6 – Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della Convenzione con continuità, per tutto il periodo stabilito dalla stessa secondo le indicazioni dell'ente comunale. Si impegna, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività, che per giustificato motivo, dovessero intervenire. Per l'esecuzione della Convenzione, l'Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la persona sotto indicata: 1) Per l'Associazione.....il/la Sig./ranato/ail.....e residente inC.F.:.....telefono.....

Art.7 – Verifica delle attività

Il Comune di Furci Siculo, mediante il Comando di Polizia Municipale, eseguirà verifiche ispettive, riguardanti il buon andamento delle attività affidate. A tal fine, l'Associazione assume l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione custodita presso la sede dell'Associazione stessa o presso un indirizzo comunicato preventivamente al Comune dal suo Presidente. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, secondo la loro competenza, dai medici dell'A.S.P. – Distretto Veterinario di Messina, al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Art.8 – Durata, recesso e risoluzione della Convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di un anno o comunque fino all'esaurimento delle somme allo scopo destinate. L'attività dell'associazione di volontariato è richiesta per dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Alla sua scadenza l'accordo potrà essere prorogato per ulteriori mesi 12 (dodici). Il Comune di Furci Siculo potrà recedere in ogni

momento da tale accordo, nel caso in cui siano presenti comprovate irregolarità nell'esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile e/o amministrativa, previa contestazione degli addebiti con assegnazione di un termine congruo per le controdeduzioni. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Messina.

Art.9 – Liquidazione delle spese

Rilevato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del citato Codice in cui è stabilito che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi oggetto di rimborso spesa, fino alla concorrenza della somma complessiva massima di € 1.000,00, potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- spese per il mantenimento e la cura dei cani vaganti quali mangime, prodotti antiparassitari, farmaci su prescrizione del medico veterinario per patologie che non necessitano il ricovero presso struttura sanitaria;
- costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari solo per la parte imputabile alla attività oggetto della presente convenzione

Il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute, previa richiesta di rimborso spese e rendicontazione, corredata da documentazione fiscale, ed attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività concordate. Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute e documentate, fino ad esaurimento della somma prevista al punto 4 dell'art. 5. La richiesta di rimborso spese, corredata da relazione dettagliata sulle spese sostenute, potrà essere effettuata trimestralmente o con cadenza diversa, individuata in accordo tra le parti.

Alla data di scadenza della Convenzione, l'Associazione dovrà redigere apposita e dettagliata Relazione Tecnica, completa di tutte le principali informazioni, in merito all'esecuzione delle attività ed ai risultati ottenuti, con elencazione delle spese sostenute.

Art.10 – Esenzione fiscale

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, Comune e Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per l'Associazione

Per il Comune di Furci Siculo

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Settore Vigilanza

.....

.....